

## CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

### PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

tra

**DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO** con sede in CITTÀ alla via \_\_\_\_\_,  
N. \_\_\_\_\_ 13 (Tel. \_\_\_\_\_ mail: \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_), P.I./C.F.:  
\_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente  
Scolastico, \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;

e

l'**Università di Napoli L'Orientale**, con sede legale in Napoli, Via Chiatamone 61/62 (tel: 081 6909228;  
mail: [tutor@unior.it](mailto:tutor@unior.it); pec: [ateneo@pec.unior.it](mailto:ateneo@pec.unior.it)) codice fiscale 00297640633 d'ora in poi denominato  
"soggetto implementatore", rappresentato dal Rettore, prof. Roberto Tottoli, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

premessi che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019), ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO);
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO, sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi in oggetto, gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

**si conviene quanto segue:**

#### Art. 1

L'Università di Napoli L'Orientale di seguito indicata anche come "soggetto implementatore", si impegna a realizzare il percorso denominato \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ ore), rivolto a n. \_\_\_\_\_ (max 30) studenti individuati dall'"istituzione scolastica", nell'anno scolastico \_\_\_\_\_, attraverso lezioni in presenza, ovvero con video-lezioni organizzate secondo la metodologia didattica a distanza.

Obiettivi del percorso: sviluppo delle capacità di attenzione nel rapporto con l'altro e nel lavoro in team; sviluppo delle capacità di elaborare e manifestare un pensiero autonomo; capacità di organizzare e svolgere progetti di ricerca con una finalità data, nonché capacità di organizzazione dei tempi di lavoro.

#### Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente durante i percorsi per le competenze trasversali e orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto

citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto implementatore, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario di PCTO inserito nella struttura implementatrice in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura implementatrice, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nel PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PCTO, da parte dello studente coinvolto;
  - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dei PCTO
  - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura implementatrice;
  - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
  - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art.

20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei PCTO, il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
  - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i nei PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Pluriass Unipolsai. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto implementatore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura implementatrice, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
  - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;

#### Art. 6

1. Il soggetto implementatore si impegna a:
  - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura implementatrice, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - c) rispettare le norme in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza sui beneficiari in base al codice privacy (D.lgs. 196/2003) e del GDPR (Regolamento UE n°679/2016)
  - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura implementatrice per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
  - f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul



lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Testo Unico sopra citato e all’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. Le parti convengono che l’istituzione scolastica provvederà alla formazione in materia di sicurezza e che il soggetto implementatore fornirà adeguata informativa in merito ai relativi rischi connessi alla struttura ed all’attività.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto implementatore.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto implementatore e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Napoli,

L’Istituzione Scolastica

Il Dirigente scolastico

Il Soggetto Implementatore  
Università di Napoli L’Orientale

Il Rettore  
*Prof. Roberto Tottoli*